

Fatturazione attiva e passiva - Codici natura e prestazione - DDT

Docente: Dott.ssa Serena Becciani

20 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Le fatture elettroniche attive e passive

Si definisce "elettronica" la fattura che è stata emessa e ricevuta in formato elettronico (art. 21 co. 1 del DPR 633/72).

La fattura è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA ed ha funzioni di carattere sia formale (documentazione e controllo), che sostanziale (esercizio della rivalsa e detrazione dell'IVA).



Obbligo di fatturazione elettronica

Soggetti obbligati: generalmente il soggetto che effettua la cessione o la prestazione (fornitore), ma ci sono alcuni casi di esclusione.

Ad esempio: Fatturazione sostituita da un diverso modo di documentazione dell'operazione (scontrino, ricevuta fiscale).

L'esonero può derivare dalla natura del soggetto (banche, assicurazioni, commercianti al minuto...) o dalle caratteristiche dell'operazione (giochi, spettacoli...)



Obbligo di fatturazione elettronica

Forfettari: dal 1/1/2024 sono obbligati anche tutti i soggetti in regime forfettario.



Divieto di fatturazione elettronica

Dal 2019 al 2024 è fatto divieto di emissione della fattura in formato elettronico via SdI ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema) e ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).



Operazioni da fatturare

- Operazioni imponibili, non imponibili o esenti;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi (no finanziarie/assicurative) rese a soggetti passivi di altri Stati UE debitori di imposta, non soggette ad IVA per assenza del requisito di territorialità;
- Cessioni di beni/ prestazioni di servizi che si considerano effettuati fuori dalla UE non soggette ad IVA;
- Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.



Introduzione dell'obbligo di fattura elettronica

Decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica	Tipologia di operazioni	Norme di riferimento
31.3.2015	Operazioni nei confronti della Pubblica amministrazione	Art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 DM 55/2013
1.7.2018	Cessioni di benzina e gasolio a uso autotrazione (escluse quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione)	Art. 1 co. 917 lett. a) della L. 205/2017 DL 79/2018 DL 87/2018
	Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di contratti di appalto pubblici	Art. 1 co. 917 lett. b) della L. 205/2017
1.9.2018	Cessioni di beni a viaggiatori extra-UE (tax free shopping)	Art. 4-bis DL 193/2016)
1.1.2019	Generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi B2B e B2C tra soggetti stabiliti in Italia, salvo specifiche eccezioni	Art. 1 co. 909 della L. 205/2017 Art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015
1.7.2022	Generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da soggetti in regime di franchigia (es. regime dei minimi e dei forfetari), che, nel 2021, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro	Art. 18 del DL 36/2022
1.1.2024	Generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da soggetti in regime di franchigia (es. regime dei minimi e dei forfetari), che non hanno superato i limiti di cui al punto precedente	Art. 18 del DL 36/2022



Requisiti della fattura elettronica

Formato della fattura: Si definisce "elettronica" la fattura che è stata emessa e ricevuta "in qualunque formato elettronico", non imponendo, dunque, il rispetto di un formato specifico. Tuttavia, le fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n. 55), nonché quelle emesse in ambito B2B e B2C in attuazione dell'obbligo di cui all' art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (provv. 89757/2018, sostituito dal provv. 433608/2022), richiedono il formato XML.

Autenticità e integrità della fattura: L'emissione o ricezione di una fattura elettronica implica che per l'intero arco di tempo compreso fra l'emissione/ricezione della fattura e il termine fissato per la sua conservazione sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti di cui all' art. 21 co. 3 quarto periodo del DPR633/72:

- l'autenticità dell'origine, in modo che l'emittente e il destinatario del documento siano individuabili;
- l'integrità del contenuto, ossia la sua inalterabilità;
- la leggibilità del documento, su schermo o tramite stampa.



Contenuto

La fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente una serie di informazioni senza le quali la fattura non può essere considerata valida ai fini IVA.

Per le operazioni di ammontare complessivo non superiore ai 400 € è prevista una fattura semplificata, con un contenuto ridotto.



1. Dati relativi al documento

- Data di emissione (qualora sia differente rispetto alla data di effettuazione dell'operazione, occorrerà indicare anche quest'ultima). Per le fatture elettroniche la data di emissione è attestata dallo SDI.
- Numero progressivo che la identifichi in modo univoco



2. Dati relativi alle parti coinvolte nell'operazione

- Per imprese, società, enti: ditta, denominazione o ragione sociale.
- Per persone fisiche: nome e cognome.
- Residenza o domicilio, o ubicazione della stabile organizzazione;
- Partita iva del cedente/prestatore;
- Per imprese/professionisti che acquistano nell'esercizio della professione/impresa: partita iva dell'acquirente;
- Per «consumatore finale» che acquista non nell'esercizio di professione/impresa: codice fiscale.



3. Dati relativi all'operazione

- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione (la natura e la qualità della merce possono essere indicate in codice purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati, cfr. R.M. 504522/75)
- data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (indicazione obbligatoria a partire dall'1.7.2019)
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile IVA, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15 co.2 del DPR 633/72
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile indicati in euro, con arrotondamento al centesimo di euro



Numerazione

E' possibile adottare qualsiasi tipologia di numerazione progressiva "che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa" (ris. 1/E/2013 ; risposta interpello 132/E/2019).

Quindi:

- Numerazione progressiva che, partendo dal n. 1, prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell'attività (es. 1,2,3.....999.999...);
- Numerazione progressiva per anno solare (es. n. 1, n. 2, oppure n. 1/2024, n. 2/2024,oppure n. 2024/1, n. 2024/2), in quanto l'identificazione univoca della fattura è garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

È anche possibile istituire distinte serie di fatturazione, anche di tipo alfanumerico, riguardanti più settori o attività, purché siano rispettati gli obblighi di registrazione (es. 1/A, 1/B, 1/C...)



Importi in valuta estera

In base all' art. 21 co. 2 lett. l) del DPR 633/72, gli importi indicati in fattura devono essere espressi in euro (circ. 12/E/2013). Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72 pubblicato dalla BCE.

In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell'operazione o alla data di emissione della fattura (art. 13 co, 4 del DPR 633/72).



Aliquote diverse

Se l'operazione - o le operazioni - cui si riferisce la fattura comprende beni o servizi soggetti ad imposta con aliquote IVA diverse, l'imponibile e l'imposta sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile (art. 21 co. 3 del DPR 633/72)



Reverse charge

Nelle ipotesi in cui trova applicazione il meccanismo del reverse charge, il cedente o prestatore emette la fattura senza indicazione dell'imposta, riportando la dizione "inversione contabile" e, facoltativamente, il riferimento normativo (in tal caso, il cessionario o committente, soggetto passivo IVA, integra la fattura ricevuta indicando l'aliquota e la relativa imposta). Per quanto concerne il c.d. "reverse charge interno", nella fattura elettronica mediante SdI occorrerà indicare uno dei codici natura del gruppo "N6.X" (N6.1, N6.2, N6.3, ecc.) nella sezione "Dati Generali Documento«.

Con riferimento, invece, alla fattispecie di cui all'art. 21co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 (cessione di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10 n. 1 - 4 e 9, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore in altro Stato UE), dovrà essere utilizzato il codice natura "N 2.1".



Split payment

Per le operazioni soggette al meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), per le quali l'IVA è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente, la fattura deve riportare, oltre agli elementi ordinariamente previsti (compresa l'imposta), l'annotazione "scissione dei pagamenti", ed eventualmente la norma di riferimento

Nella e-fattura in formato XML mediante SdI occorre riportare il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".



Modalità di emissione

Dal 2019 è obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica trasmessa mediante SDI per certificare le operazioni sia B2B sia B2C.

Fatture verso PA: (Stato, enti pubblici, università...) deve essere emessa la FatturaPA, obbligatoriamente in formato xml tramite SDI e contenente maggiori informazioni quali: codice IPA della PA destinataria, dati degli ordini, del contratto...


Deve essere sottoscritta con firma digitale.

La PA può rifiutare la fattura elettronica (es. codice CIG errato, prestazione inesistente...)



Modalità di emissione

Tramite sistema di interscambio (SDI)



Il destinatario (salvo PA) non può rifiutare la fattura.
Non deve essere scartata.



Predisposizione

- Tramite software da pc, tablet, smartphone...
- Formato XML
- Indicando un CODICE TIPO DOCUMENTO
- Indicazione dei dati obbligatori
- Indicazione del codice SDI o pec del destinatario (000000 per consumatore finale)
- Firma digitale facoltativa (salvo PA, obbligatoria)



CODICI TIPO DOCUMENTO

Documento	Codice tipo documento (1)	Descrizione
Fattura immediata	TD01	Fattura
Acconti/anticipi	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
Note di credito o debito	TD04	Nota di Credito
	TD05	Nota di Debito
Parcella	TD06	Parcella
Reverse charge interno	TD16	Integrazione fattura reverse charge interno



CORSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Integrazione/autofattura (2)	TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti (ex art. 17 c. 2 DPR 633/72)
	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 DL 331/93)
	TD21 (3)	Autofattura per splafonamento
Depositi IVA (2)	TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
	TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
Fatture differite	TD24	Fattura differita ordinaria (art. 21 c. 4 lett. a DPR 633/72)
	TD25	Fattura super differita (art. 21 c. 4 terzo periodo lett. b DPR 633/72)
Attività plurime	TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
Autoconsumo e cessioni/prestazioni gratuite	TD27 (3)	Cessioni gratuite di beni, prestazioni gratuite di servizi, destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare soggette ad IVA.



Acquisto di beni da San Marino	TD28	Integrazione acquisti con ricevimento fatture cartacee con indicazione dell'IVA (4)
--------------------------------	------	---



Termini di emissione

A partire dal 1.7.2019 la fattura è emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (individuato ai sensi dell'art. 21 co. 4 DPR 633/72):

- consegna o spedizione dei beni mobili;
- stipula dell'atto di acquisto dei beni immobili;
- pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.



Termini speciali di emissione

-ART. 21 co. 4 lett. a), c) e d): Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fattura differita);

-ART. 21 co. 4 lett. b): Entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni (triangolazioni)



Momento di emissione della fattura

Fattura elettronica = all'atto di trasmissione o messa a disposizione nei confronti della controparte



Imposta di bollo

Si applica l'imposta di bollo su tutte le fatture non assoggettate ad iva, nella misura di 2 euro, se il documento supera la somma di euro 77,47, salvo alcune eccezioni (es. fatture reverse)



Codici natura

Nell'ipotesi in cui non debba essere indicata l'imposta in fattura (aliquota IVA pari a zero), occorrerà riportare all'interno del file XML uno specifico codice natura.



Codice (utilizzabile dall'1.10.2020)	Natura dell'operazione
N1	Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72
N2	Non soggette
N2.1	Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	Non soggette - Altri casi
N3	Non imponibili
N3.1	Non imponibili - Esportazioni
N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond



N4	Esenti
N5	Regime del margine - IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari



N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - Operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - Altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO dell'Agenzia delle Entrate

[Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf](#)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

...QUALCHE ESEMPIO....



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA DI VENDITA

Formato XML: [ES.FATTURA ORDINARIA XML.pdf](#)

Formato «semplificato»: [ES.FATTURA ORDINARIA SEMPL..pdf](#)



ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA DI VENDITA IN REVERSE CHARGE INTERNO

Formato XML: [ESEMPIO XML FATT.EL.REVERSE.pdf](#)

Formato «semplificato»: [ESEMPIO SEMPLIFICATO REVERSE.pdf](#)



ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA PROFESSIONISTA

Formato XML: [ESEMPIO FATTURA PROFESS XML.pdf](#)

Formato «semplificato»: [ESEMPIO FATTURA PROF
SEMPLIFICATO.pdf](#)



ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

Formato XML: [ES.FATT.ELET.DIFFERITA XML.pdf](#)

Formato «semplificato»: [FATT.ELETTTR.DIFF.SEMPL.pdf](#)



ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA INTEGRATA REVERSE CHARGE ACQUISTO BENI INTRA

Formato XML: [ES.INTEG.REV.C.ESTERO XML.pdf](#)

Formato «semplificato»: [ES.INTEG.REV.C.ESTERO SEMPL.pdf](#)



FATTURA ELETTRONICA – ACCERTAMENTO E SANZIONI

Le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quella elettronica via SdI si considerano non emesse.

SANZIONE: Varia dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.



FATTURA ELETTRONICA – ACCERTAMENTO E SANZIONI

- Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo:
La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro.
- Se la violazione (omessa fatturazione) riguardi operazioni non imponibili, non soggette a IVA o soggette a inversione contabile: la sanzione varia dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati.
- Si applicano comunque gli istituti del "cumulo giuridico" e del "ravvedimento operoso"



IL DDT (DOCUMENTO DI TRASPORTO)

È il documento di consegna che va obbligatoriamente emesso dalla generalità dei soggetti IVA che intendono avvalersi della fatturazione differita in relazione alla cessione di beni.

E' anche utilizzabile per movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà (in lavorazione, deposito ecc)



Alternatività fattura immediata/DDT

In caso di fatturazione immediata, i soggetti interessati possono, facoltativamente, far scortare i beni viaggianti da una fattura (non avente natura accompagnatoria) ovvero far viaggiare i beni senza alcun documento di accompagnamento (C.M. 16.9.96 n. 225/E)



Altri documenti

Bolla di accompagnamento: solo per trasporti di beni particolari (tabacchi, fiammiferi) nella fase di prima immissione in commercio

Documento elettronico e-AD: per beni soggetti ad accisa.



Caratteristiche del documento di trasporto

Il documento di trasporto può essere emesso in forma libera, ma deve riportare obbligatoriamente i seguenti elementi previsti dall'art. 1 co. 3 del DPR 472/96:

- data di consegna o di spedizione;
- generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione (cedente, cessionario, eventuale soggetto terzo incaricato del trasporto). Nel caso in cui il trasporto sia effettuato tramite più vettori, il contribuente potrà limitarsi a indicare le generalità del primo incaricato del trasporto;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
- *il numero progressivo di emissione del documento;*
- *l'eventuale causale non traslativa del trasporto.*



Modalità di trasmissione

NUMERO DI COPIE:

- Emesso almeno in duplice copia (una per il cessionario dei beni, l'altra da conservare a cura del cedente)

TRASMISSIONE:

- Deve scortare i beni durante il trasporto;
- Oppure essere spedito o inviato separatamente rispetto ai beni trasportati, purché entro la mezzanotte del giorno in cui è iniziato il trasporto.

FORMATO:

L'invio o la spedizione possono essere effettuati a mezzo posta, corriere, fax, ovvero in formato elettronico.



Conservazione

Il DDT va conservato ai sensi dell' art. 39 del DPR 633/72. Se questo o altro documento equipollente è allegato alla fattura elettronica inviata tramite Sdl e il soggetto emittente si avvale del servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, il DDT è portato automaticamente in conservazione con la fattura (FAQ Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 52).



Esempio – ddt movimentazione nazionale a titolo traslativo / 1

MITTENTE: VERDI SRL - 00165 ROMA - VIA AURELIA, N. P.I.: 01246913788 DIPENDENZA:	N. INTERNO: 32 DATA: 19.1.2013
---	---------------------------------------

DESTINATARIO DITTA: BIANCHI SRL RESIDENZA O DOMICILIO: MILANO - VIA ROMA, N. ... LUOGO DI DESTINAZIONE: comune via (se diverso da residenza o domicilio) VARIAZIONI
--

BENI VIAGGIANTI A MEZZO VETTORE		
Vettori	Ritiro	Firma del vettore o suo incaricato
DITTA: LOGISTIC SRL 00165 ROMA - VIA AURELIA, N. ...	DATA 19.1.2013 ORA 8:23	
DITTA: TRASPORTIAMO SRL 50145 FIRENZE - VIA PISTOIESE, N ...	DATA ORA	



Esempio – ddt movimentazione nazionale a titolo traslativo / 2

BENI VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI DEL MITTENTE O DESTINATARIO							
TRASPORTO A CURA DEL:			INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		
<input type="radio"/> mittente	<input type="radio"/> destinatario		data	ora			
DESCRIZIONE BENI- NATURA E QUALITÀ							
		QUANTITÀ			QUANTITÀ		
BENI xy		10					
Aspetto Ester. beni	COLLI	quant.	N. MARCHE	Peso tot.	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL DESTINATARIO
	Cartoni	10			<input checked="" type="radio"/> vendita	in prova	
	n. tot. colli	<input type="radio"/> trasf. a dipendenza	<input type="radio"/> conto deposito	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
				15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ANNOZZAZIONI E VARIAZIONI							



Esempio – ddt movimentazione nazionale a titolo non traslativo / 1

MITTENTE: VERDI SRL - 00165 ROMA - VIA AURELIA, N. P.I.: 01246913788	N. INTERNO: 32 DATA: 19.1.2013
--	-----------------------------------

DESTINATARIO DITTA: BIANCHI SRL RESIDENZA O DOMICILIO: MILANO - VIA ROMA, N. LUOGO DI DESTINAZIONE: comune via (se diverso da residenza o domicilio) VARIAZIONI

BENI VIAGGIANTI A MEZZO VETTORE		
Vettori	Ritiro	Firma del vettore o suo incaricato
DITTA: COMUNE: VIA:	DATA ORA	
DITTA: COMUNE: VIA:	DATA ORA	

BENI VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI DEL MITTENTE O DESTINATARIO		
TRASPORTO A CURA DEL:	INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
<input checked="" type="radio"/> mittente <input type="radio"/> destinatario	Data 19.1.2013 ora 9:39	



Esempio – ddt movimentazione nazionale a titolo non traslativo / 2

DESCRIZIONE BENI- NATURA E QUALITÀ			
	QUANTITÀ		QUANTITÀ
BENE XZ	3		
BENE YY	2		

Aspetto Ester. beni	COLLI	quant.	N. MARCHE	Peso tot.	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL DESTI-NATARIO
	Cartoni	5			vendita	in prova	
	n. tot. colli	<input type="radio"/> trasf. a dipendenza	<input checked="" type="radio"/> conto deposito	
				5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI: RIENTRANO AL MITTENTE N. 1 COLLI							



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript